



Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

Dotazioni organiche del personale A.t.a, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 181 del 2016, relative all'anno scolastico 2025/2026

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTO l'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”;
- VISTO l'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale, al comma 4, ha altresì previsto, per l'attuazione dell'anzidetto piano programmatico, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali procedere, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119 di approvazione del “*Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*” con il quale si è proceduto alla revisione dei criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA;
- VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 279/2012, che ha dichiarato la legittimità costituzionale dell'articolo 64, commi 2 e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, reputando il piano programmatico degli interventi ed il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 119/2009 del tutto rispettosi della riserva di legge di cui all'articolo 97 della Costituzione;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, di disciplina dei Centri di istruzione per gli adulti ivi compresi i corsi serali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in base alla delega di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
- VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”;
- VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*.”;
- VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 557, che ha inserito all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 i commi 5-*quater*, 5-*quinqies* e 5-*sexies*;
- VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e da ultimo modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Disposizioni urgenti in*





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

materia di termini legislativi”, e, in particolare, l’articolo 19, commi 5, 5-bis e 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies;

- VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2023, inerente l’articolo 1, commi 557, 558, 560 e 561 della legge n. 197 del 2022, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 557, della medesima legge, nella parte in cui inserisce i commi 5-quinquies e 5-sexies nell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
- VISTO l’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, nella parte in cui prescrive, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, che le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non possano superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell’anno scolastico 2011/2012, in applicazione del sopra richiamato articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
- VISTO l’articolo 4, comma 81, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”*, il quale detta specifiche prescrizioni in ordine all’organico del personale assistente tecnico, a decorrere dall’anno 2012/2013;
- VISTI i CCNL Comparto Scuola che attribuiscono al profilo professionale di collaboratore scolastico i compiti, tra gli altri, di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante *“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*, così come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, nonché, da ultimo, dal decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, e, in particolare, l’articolo 3, comma 2, lett. b) e c), il quale prevede che *“2. Lo Stato provvede, per il tramite dell’Amministrazione scolastica: ... b) alla definizione dell’organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni; c) all’assegnazione, nell’ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell’ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica; ...”*;
- RITENUTO opportuno procedere alla definizione dell’organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto della presenza di alunni con accertata condizione di disabilità iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

- VISTO l'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”*, che ha previsto, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, una riduzione del numero di personale ATA pari a 2.020 posti, al fine di ottenere un risparmio nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 agosto 2016, n. 181, concernente il *“Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016”*;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* (c.d. *“Buona scuola”*), da ultimo modificata dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, e in particolare l'articolo 1, comma 14, il quale, con riferimento al fabbisogno triennale di dotazioni organiche del personale ATA, prevede che il piano triennale dell'offerta formativa indichi il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- VISTO l'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, con il quale si prevede che, nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25 per cento dei posti del corrispondente profilo professionale e che è accantonato un numero di posti della dotazione organica del profilo di assistente amministrativo e tecnico nella misura del 50 per cento del numero di personale addetto ai lavori socialmente utili impegnato in compiti di carattere amministrativo e tecnico;
- CONSIDERATO che l'accantonamento dei posti, come indicato nel successivo articolo 5 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009, è effettuato sull'organico di diritto in quanto prevede che: *“1. La necessità di attivazione di ulteriori posti successivamente alla determinazione dell'organico di diritto, rappresentata dai dirigenti scolastici, non può comportare, in ogni caso, a livello provinciale, incrementi di posti del medesimo organico. Ove necessario, il dirigente regionale, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai dirigenti scolastici, autorizza gli eventuali incrementi di posti unicamente per compensazione, a livello provinciale, revocando l'autorizzazione al funzionamento di un corrispondente numero di posti dell'organico di diritto, per i quali, all'inizio dell'anno scolastico siano venute meno le condizioni che ne avevano legittimato l'istituzione. In tale caso il funzionamento del posto deve, comunque, conseguire all'applicazione dei*





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

vigenti criteri e parametri di calcolo degli organici di istituto ovvero ad apposito, motivato provvedimento del dirigente regionale”;

- VISTO il decreto interministeriale n. 107 del 31 maggio 2024, recante la revisione, per l'anno scolastico 2024/2025, delle dotazioni organiche triennali del personale ATA per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con esclusione del profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi per il quale trova applicazione il decreto interministeriale 30 giugno 2023, n. 127;
- VISTO l'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*” convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, da ultimo modificato dal decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali*”;
- CONSIDERATO che le procedure selettive di cui al menzionato articolo 58, da comma 5 a comma 5-septies, sono state espletate e che, pertanto, per quanto concerne il profilo di collaboratore scolastico, non occorre più riportare, nelle tabelle allegate al presente provvedimento, il dettaglio dei posti alle medesime in precedenza destinati;
- VISTO l'articolo 1, commi 619 e da 622 a 624, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”;
- VISTO l'articolo 1, da comma 738 a comma 740, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”;
- VISTO l'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 che dispone la revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, una riduzione del numero di posti pari a 2.174 unità.
- VISTO l'articolo 7, comma 10-sexies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*”;
- CONSIDERATO che, per quanto concerne il profilo professionale di assistente amministrativo, stante l'intervenuta cessazione dal servizio di tutte le unità appartenenti alla dotazione organica aggiuntiva di 110 posti di cui all'articolo 1, comma 738 della legge 30 dicembre, 2018, n. 145, e di cui all'articolo 7, comma 10-sexies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, non occorre più riportare, nelle tabelle allegate al presente provvedimento, il dettaglio dei posti destinati alla trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno del personale co.co.co.;
- VISTO altresì, l'articolo 1, comma 967, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con il quale la dotazione organica del personale ATA è stata incrementata di 1.000 posti di personale assistente tecnico laboratorio di informatica, da destinare alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado con conseguente incremento delle facoltà assunzionali del personale assistente tecnico di 1.000 unità;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 giugno 2023, n. 127, concernente i criteri per la





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (ora appartenenti all'area dei funzionari ed elevata qualificazione) e la sua distribuzione tra le regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, 2019-2021, definitivamente sottoscritto il 18 gennaio 2024;

CONSIDERATO che, per effetto del nuovo CCNL 2024, il profilo professionale dell'addetto alle aziende agrarie è stato trasposto nel profilo professionale dell'operatore dei servizi agrari;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2024, n. 106, e, in particolare, l'articolo 10, comma 3-quinquies, il quale stabilisce che: “*Per l'anno scolastico 2025/2026, al fine di dare attuazione al contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca - triennio 2019-2021, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, garantendo la neutralità finanziaria*”;

RITENUTO in sede di prima attuazione del nuovo ordinamento professionale recato dal menzionato contratto collettivo che, per l'anno scolastico 2025/2026, i parametri per la formazione delle dotazioni organiche del personale ATA debbano restare invariate rispetto a quelle determinate per l'anno scolastico 2024/2025 al fine di evitare situazioni di sovrannumerarietà e nelle more dell'espletamento della procedura di progressione dall'area dei collaboratori a quella degli operatori, procedura la quale consentirà di popolare l'area degli operatori e che sarà indetta nel corso dell'anno 2025, ai sensi dell'articolo 59, comma 5, del CCNL Istruzione e Ricerca;

VISTA la legge 28 febbraio 2025, n. 20, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.*”, la quale legge inserisce il comma 83-quinquies all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, ove è sancito: “*Al fine di sostenere il processo di dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma 1.3 'Riorganizzazione del sistema scolastico' della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per l'anno scolastico 2025/2026, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato entro il 30 dicembre 2024 la deliberazione di dimensionamento ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono messe a disposizione ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento di cui al comma 83-quater del presente articolo, nel limite di spesa di 3.597.000 euro per l'anno 2025 e di 5.395.000 euro per l'anno 2026, ferma restando la dotazione organica del personale*”





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

amministrativo, tecnico e ausiliario, con esclusione del profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi, in misura non inferiore a quella prevista per l'anno scolastico 2024/2025;

INFORMATE

le Organizzazioni Sindacali;

ACQUISITO

il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota MEF – GAB prot. n. 32668 del 17 luglio 2025;

ACQUISITO

il parere della Conferenza Unificata nella seduta del 10 settembre 2025;

DECRETA

Articolo 1
(Dotazioni organiche)

1. Il presente decreto reca la revisione, per l'anno scolastico 2025/2026, della dotazione organica annuale del personale ATA, con esclusione del profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi (ora appartenenti all'area dei funzionari ed elevata qualificazione) per il quale trova applicazione il decreto interministeriale 30 giugno 2023, n. 127.
2. Al presente decreto sono allegate le tabelle "A", "B", "C", "C1", "C2" e "D", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nelle quali è indicata la consistenza dell'organico del personale ATA per ciascun Ufficio scolastico regionale.
3. La tabella "B" riporta le dotazioni organiche regionali degli assistenti amministrativi e considera una riduzione di n. 18 posti dovuta al collocamento a riposo, a decorrere dal 1 settembre 2025, di 17 assistenti amministrativi facenti parte della dotazione organica aggiuntiva di 110 posti di cui all'art. 1, c. 738, della L. 145/2018 (co.co.co), nonché di 1 assistente amministrativo appartenente alla medesima dotazione cessato al 1 settembre 2024 e acquisito al sistema successivamente alla chiusura delle operazioni d'organico dell'anno scolastico 2024/2025.
4. Nella tabella "C" sono riportate le dotazioni organiche relative agli assistenti tecnici. Il totale ricomprende anche i posti di cui alla tabella "C1". Il totale nazionale ivi indicato è altresì comprensivo della dotazione organica aggiuntiva di 1.000 posti di assistente tecnico specificati al comma 5 di cui alla tabella "C2".
5. Nella tabella "C1" sono altresì ricompresi i posti finalizzati alla trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici di cui all'articolo 7, comma 10-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
6. Nell'allegata tabella "C2" è indicata la consistenza, per ciascun Ufficio scolastico regionale, della dotazione organica aggiuntiva di 1.000 unità di assistente tecnico per i laboratori "Informatica" (cod. T72), assegnata a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 967, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. I posti indicati nella tabella "C2" costituiscono parte integrante delle dotazioni organiche assegnate con la tabella "C".
7. Nella tabella "D" è indicata la consistenza dell'organico per il profilo professionale di collaboratore scolastico.
8. La quantificazione numerica complessiva dei posti definita a livello nazionale è ripartita in dotazioni organiche regionali tenuto conto delle cessazioni dal servizio del personale appartenente alla dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 738, della legge n. 145 del 2018.



Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

9. La ripartizione regionale è stata effettuata anche tenendo conto della presenza di alunni con disabilità, delle specificità degli ambiti territoriali interessati, con riferimento alle peculiarità strutturali, organizzative ed operative delle istituzioni scolastiche, alle diversità conseguenti alle situazioni ambientali e socio-economiche, alle funzioni e ai compiti previsti per i profili professionali del personale, nonché tenendo conto del piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

Articolo 2
(Dotazioni provinciali)

1. Il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale provvede alla ripartizione della dotazione organica regionale in dotazioni organiche provinciali, avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con le Regioni e gli Enti locali e avuto riguardo alle specifiche esigenze e alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, dando adeguata informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto della presenza di alunni con disabilità certificata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica, delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riferimento alle zone montane e alle piccole isole. Particolare attenzione dovrà essere riservata anche alle zone in cui siano presenti consistenti fenomeni di dispersione e di abbandono scolastico.
2. I Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi e articolazioni di istruzione ponendo particolare attenzione a non generare aggravio di spesa, con esclusione della dotazione di cui al comma 4, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, l'accantonamento di una quota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate. Pertanto, ai sensi dell'articolo 5 del DPR 22 giugno 2009, n. 119, la dotazione organica complessiva non può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal presente decreto, ivi compreso l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto, oltre i limiti del contingente previsto, ma solo rimodulata, avuto riguardo anche alla diminuzione nella consistenza del numero degli alunni.
3. I Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali e i Dirigenti scolastici assicurano la compiuta e puntuale realizzazione degli obiettivi fissati dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati comporta l'applicazione delle misure previste dalla normativa vigente in materia di responsabilità dirigenziale.
4. La dotazione organica aggiuntiva di 1.000 unità di assistente tecnico per i laboratori "Informatica" (cod. T72), di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto è assegnata agli Uffici scolastici regionali nel limite complessivo di 1.000 unità sulla base del numero di alunni presenti nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo della Regione. I Direttori generali e i Dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali, avuto riguardo a un'omogenea distribuzione sul territorio e tenuto conto delle specifiche esigenze e delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, procedono all'individuazione di istituzioni scolastiche del primo ciclo quali scuole polo alle quali è assegnata la dotazione organica di assistenti tecnici di cui al presente comma. Nel medesimo provvedimento sono indicate le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione appartenenti alla rete di riferimento della scuola polo individuata. Attraverso gli assistenti tecnici di cui al presente comma le scuole polo assicurano la consulenza e il supporto tecnico, eventualmente anche per lo svolgimento dell'attività didattica in via telematica, alle istituzioni scolastiche





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

appartenenti alla rete di riferimento. Resta in capo a ciascuna istituzione scolastica di riferimento la progettazione, la predisposizione e l'organizzazione dell'attività didattica di competenza. Il Direttore generale per il Friuli Venezia-Giulia provvede con la dotazione organica assegnata all'Ufficio scolastico regionale alle esigenze dei laboratori di informatica delle istituzioni scolastiche del primo ciclo con lingua di insegnamento italiana e con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiana.

Articolo 3

(Assistente Tecnico – accantonamento posti)

1. Negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici (TTP) in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.
2. L'accantonamento dei posti di cui al comma 1 del presente articolo non deve ingenerare a livello regionale situazioni di esubero del personale del profilo professionale di assistente tecnico.
3. I posti di assistente tecnico non accantonabili per la mancata corrispondenza con la classe di insegnamento dell'TTP incrementano il contingente delle disponibilità per le nomine del personale dello stesso profilo professionale, secondo la vigente normativa.

Articolo 4

(Dotazione organica dei Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti)

1. Ai CPIA è assegnato un posto di assistente amministrativo, per ogni Centro Territoriale Provinciale riorganizzato nel CPIA. La dotazione organica dei collaboratori scolastici è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgono le attività di educazione per gli adulti.
2. Ferma restando la dotazione organica dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi (ora appartenenti all'area dei funzionari ed elevata qualificazione) determinata dal decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023 e dall'articolo 1, commi 83-ter e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale può assegnare ai centri provinciali per l'istruzione degli adulti, personale appartenente al profilo professionale degli assistenti tecnici ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per le collaborazioni plurime.

Articolo 5

(Verifica e monitoraggio)

1. Gli Uffici scolastici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e *in itinere* della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse ai parametri di riferimento. I medesimi Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi dei posti siano contenuti nei limiti delle effettive, inderogabili, necessità, fermi restando i limiti della dotazione organica.





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

2. L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, si avvalgono della struttura costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale per gli aggiornamenti nell'ambito del sistema e la necessaria circolarità delle informazioni.

Articolo 6
(Oneri finanziari)

1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella "A" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito di cui ai capitoli di spesa n. 2349 (piani gestionali 1 e 4) - IRAP 2345 (piano gestionale 1) e n. 2354 (piani gestionali 1 e 4) - IRAP 2327 (piano gestionale 1).

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e all'Ufficio centrale di bilancio per il prescritto parere contabile.

Il Ministro dell'istruzione e del merito
Giuseppe Valditara

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Giancarlo Giorgetti

